

	Comune di Rimini	Dipartimento Risorse Settore Risorse Tributarie	Via Ducale, 7 - 47921 Rimini Tel. 0541/704639 Fax 0541/704170 www.comune.rimini.it e-mail: tassarifiuti@comune.rimini.it PEC: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it C.F.-P.Iva 00304260409
---	-------------------------	--	--

REGOLAMENTO 2022 PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 in data 20/5/2014
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 25/09/2014
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 21/05/2015
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2017
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22/03/2018
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26/03/2019
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2020 e n. 34 del 30/07/2020
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 24/06/2021
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28/04/2022

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Presupposto</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Locali ed aree tassabili con superficie ridotta</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Criteri di determinazione delle tariffe del tributo e Piano Economico Finanziario</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Determinazione del numero dei possessori/detentori delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Zone non servite</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Agevolazione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art.14-bis</i>	<i>Riduzioni per Compostaggio Domestico</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Agevolazioni per produzione di rifiuti speciali delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Attività di riduzione della produzione di rifiuti e per l'avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 16-bis</i>	<i>Ipotesi di esclusione per avvio al recupero o per produzione di grandi quantità di rifiuti</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Riduzioni tariffarie</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socio-economico</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 20-bis</i>	<i>Interventi a favore di categorie di utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale determinata dalla PANDEMIA COVID 19</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Tributo provinciale</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Ravvedimento operoso</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 32</i>	<i>Diritto di interpello</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Trattamento dati personali</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>All. 1</i>	<i>Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>All. 2</i>	<i>Modalità operative per l'applicazione dell'art. 18 "RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE"</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>All. 3</i>	<i>Categorie tariffarie DPR 158/99 che hanno subito le sospensioni obbligatorie da DPCM COVID</i>	<i>Pag. 24</i>

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI) di cui al comma 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
PRESUPPOSTO

Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui al successivo art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, o dal titolare dell'attività o dal legale rappresentante della persona giuridica, in solido con i soci.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata fino a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
In caso di detenzione superiore a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà il detentore.
- 2bis. Nell'ipotesi di locazione frazionata e/o parziale della medesima unità immobiliare adibita a civile abitazione, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
- 4 Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tassa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.
- 5 Per i locali destinati ad attività ricettiva (alberghi, residence, affittacamere, case e appartamenti per vacanze ed in generale le strutture ricettive extra-alberghiere di cui alla Legge Regionale n. 16/2004 e ss.mm.ii.), la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività. E' gestore di attività di affittacamere, di case e appartamenti per vacanze ed, in generale, delle strutture ricettive extra-alberghiere il soggetto a cui è stata rilasciata apposita autorizzazione amministrativa dal competente Ufficio; la tariffa applicata è quella corrispondente prevista per le utenze non domestiche.

Art. 4
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità a fini urbanistico-edilizio e catastale, suscettibili di produrre rifiuti urbani insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. A tal fine l'arredo o le attrezzature o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acqua, energia elettrica è condizione sufficiente a far presumere la detenzione o conduzione dell'immobile o di un'area, finché queste condizioni permangono, salvo prova contraria da attestare entro i termini decadenziali previsti dal successivo art. 23 e da confermare annualmente entro il 31 gennaio successivo, in mancanza della quale decade l'esclusione o la sospensione dalla tassa. Per i locali ad uso non domestico può comunque essere dimostrato un avvio successivo della detenzione come risultante dalla dichiarazione di inizio attività. Anche in mancanza di tali presupposti, la detenzione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
2. Per attività svolte in locali od aree date in concessione, sono soggette al tributo le singole superfici oggetto di singola concessione, anche se riunite e gestite da società, consorzi od altre forme di aggregazione.

Art. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte in quanto non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- parcheggi scoperti ad uso privato;
- le unità immobiliari inagibili e non abitabili, purché di fatto non utilizzate, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tale circostanza deve essere dichiarata entro i termini decadenziali previsti dal successivo art. 23 e confermata annualmente (entro il 31 gennaio dell'anno successivo) dal contribuente con idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione;
- locali con altezza non uniforme solo per la parte inferiore a centimetri 120 (centoventi);
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Utenze non domestiche

- la parte dei locali e delle aree dove si producono in via continuativa e prevalente, di regola, rifiuti speciali, a norma delle disposizioni normative vigenti, a condizione che detti locali o aree siano obiettivamente delimitati. Al fine di ottenere la predetta esenzione, il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo art. 23, unitamente a planimetria quotata, con evidenza delle superfici di produzione di rifiuti speciali e a dimostrare l'avvenuto trattamento di tali rifiuti a proprie spese in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 1, del presente Regolamento. A tal proposito, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà altresì presentare al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, silos, celle frigorifere, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone od operatori;
- le unità immobiliari inagibili oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tale circostanza deve essere dichiarata entro i termini decadenziali di cui al successivo art. 23 e confermata annualmente (entro il 31 gennaio dell'anno successivo) dal contribuente con idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione; per le attività stagionali tale esclusione è concessa solo per periodi superiori a 6 mesi;
- le superfici dei locali e delle aree delle attività produttive di rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, lett. a), del D. Lgs. 152/2006 (TUA), a condizione che il soggetto passivo sia qualificato come imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135, comma 1, cod. civ.; rientrano nella predetta esclusione anche le superfici dei locali ed aree scoperte operative delle attività connesse ai sensi dell'art. 2135, comma 3, cod. civ., che siano svolte dal medesimo imprenditore agricolo con prodotti derivanti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo o bosco o dall'allevamento dei propri animali, ovvero mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florovivaistica, comprese le serre a terra. Sono invece assoggettabili a tassa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree in cui vengono svolte attività non connesse all'attività agricola. La presente esclusione viene riconosciuta ai contribuenti che provvedono a presentare la dichiarazione originaria o di variazione di cui all'art. 23, unitamente a planimetria quotata e idonea documentazione atta a comprovare l'attività agricola e/o connessa svolta. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il soggetto interessato è altresì tenuto a presentare al Comune documentazione atta a dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali a proprie spese, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7bis D. Lgs. 267/2000. Resta ferma la possibilità di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta, modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti simili per loro natura e per attività ai rifiuti urbani (rif. allegato L *quater* della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 (TUA)). In ogni caso, anche nelle more dell'aggiornamento del rapporto, la tassa resta dovuta sulla base delle superfici interessate e dell'effettivo mantenimento del servizio;
- aree scoperte adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree scoperte degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- vani utilizzati come servizi o depositi con un'altezza uniforme inferiore a centimetri 170 (centosettanta);
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali ed aree tassabili qualora non operative;

- parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti gratuiti;
- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse o pensiline, a condizione che non siano aree operative;
- i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tassa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
- edifici in cui viene esercitato, in via esclusiva e pubblica, il culto della religione cattolica e delle altre religioni per le quali esistono intese con lo Stato italiano o, in mancanza, precedenti riconoscimenti pubblici, o l'esistenza di uno statuto che ne esprima i caratteri conformi ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Parimenti non sono soggette al tributo le aule adibite esclusivamente ad attività di catechismo.
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi; per ottenere la predetta riduzione, il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo art. 23, unitamente a planimetria quotata, con evidenza delle superfici di produzione di rifiuti sanitari o radioattivi e a dimostrarne l'avvenuto trattamento a proprie spese. A tal proposito, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà altresì presentare al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc). Sono invece soggetti a tassa, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie, le camere di degenza e ricovero, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tassa;
- le superfici occupate da macchinari stabili aventi una dimensione di almeno 8 metri quadri; in presenza di diversi macchinari stabili di dimensione inferiore, che ingombrino una superficie complessiva pari ad almeno il 50% del locale di lavorazione, si riconosce un abbattimento del 10% della superficie tassabile del locale. In entrambi i casi va presentata la planimetria quotata del locale, con l'evidenza delle superfici occupate dai singoli macchinari stabili e la percentuale complessiva di ingombro.

Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Sono esenti dalla TARI i locali e le aree scoperte posseduti o detenuti dall'Amministrazione Comunale, per i quali la relativa copertura del costo può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 6

LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. Per le utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, qualora non sia obiettivamente possibile delimitare le superfici di produzione dei rifiuti speciali, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie di applicazione del tributo:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici; Autoservizi; Autolavaggi; Autorimessaggi; Depositi, Magazzini e simili dove si creano rifiuti costituenti imballaggi terziari;	10%
Laboratori di analisi; Metalmeccaniche; Fabbri; Lavorazione acciaio; Tornitori; Autodemolitori;	15%
Pelletterie; Macellerie; Lavanderie a secco; Tintorie non industriali; Falegnamerie; Allestimenti; Produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine; Riparatori sci; Tipografie; Stamperie; Incisioni; Vetriere; Serigrafie; Imbianchini e tinteggiatori;	20%
Laboratori fotografici, eliografie;	25%
Marmisti; Lapidei; Manufatti in cemento e lavorazioni edili; Cantieri navali;	30%
Autoriparatori; Elettrauti; Riparazione elettrodomestici; Gommisti;	35%
Verniciatura; Fonderie; Ceramiche e smalterie; Carrozzerie e lucidatura mobili; Orafi	40%

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuto.
3. La percentuale di abbattimento della superficie tassabile viene riconosciuta ai contribuenti che provvedano a presentare un'istanza, redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio comunale competente, unitamente a planimetria quotata,

con evidenza delle superfici di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali e a dimostrare l'avvenuto trattamento di questi ultimi a proprie spese. A tal proposito, il soggetto passivo dovrà altresì presentare annualmente al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

Art. 7

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, o facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
- 1bis E' assoggettabile alla TARI l'unità immobiliare abitativa, comprese le pertinenze che siano situate nella sua prossimità, purché risultino destinate in modo durevole a servizio della stessa. Si intendono per pertinenze le unità immobiliari classificate alle categorie catastali C2 (cantine, soffitte, magazzini), C6 (autorimesse, rimesse, scuderie), C7 (tettoie). In ogni caso, le unità immobiliari classificate alle categorie catastali C2, C6 e C7 sono sempre assoggettate alla tassa anche se prive di utenze.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. La superficie imponibile è misurata per i locali sul filo interno dei muri perimetrali, e per le aree scoperte sul perimetro interno delle aree stesse al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.
4. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio, planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale). Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale rilevata in ciascun piano.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 8

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria liquidata su base giornaliera, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999, dell'art. 1, commi 651 e 652, L. 147/2013 e dei provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti (riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento).
4. I locali e le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal citato D.P.R. n. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti. Le categorie devono essere determinate facendo riferimento a quelle previste dagli allegati 3a e 3b al DPR 158/99.
5. Le tariffe per le utenze non domestiche sono determinate in relazione all'attività principale svolta.
6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto e approvato sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/99, nonché dei provvedimenti emessi da ARERA.
8. La tariffa deve garantire l'integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, risultanti dal piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
9. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano economico finanziario.
10. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 1, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
11. Al fine dell'applicazione della tariffa ai locali o aree ascrivibili a ciascuna delle suddette categorie, si intendono ricomprese anche le superfici degli eventuali locali o aree di servizio (es. depositi, uffici, servizi).

Art. 9

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che costituisce tassazione autonoma. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa prevista per la corrispondente categoria non domestica.
2. Ai depositi, magazzini e similari, viene applicata la tariffa relativa alla classe di appartenenza dell'insediamento principale. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle classificate vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia e con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie.

Art. 10

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSSESSORI/DETENTORI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza e per quelle tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, ai fini dell'applicazione del tributo si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate periodicamente dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
2. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 23.
3. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;
4. Viene escluso dal numero dei componenti il nucleo familiare l'anziano collocato in casa di riposo in maniera permanente. Tale esclusione viene concessa su richiesta e dietro presentazione annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, della relativa documentazione.
5. Per le utenze domestiche occupate da non residenti o da residenti all'estero, il contribuente deve dichiarare il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche, finché non sia disponibile una piattaforma di interscambio dati secondo quanto stabilito dalla legge. In mancanza di dichiarazione da parte del contribuente e per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero dei detentori/possessori si presume dalla seguente tabella:

SUPERFICIE	NUMERO COMPONENTI
Fino a mq. 45	1
Fino a mq. 60	2
Fino a mq. 75	3
Da mq. 76 in poi	4

Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

6. La presente disposizione si applica anche alle utenze adibite ad attività ricettiva svolta in maniera occasionale da soggetti per i quali non è prevista autorizzazione amministrativa (a titolo esemplificativo, B&B, appartamenti ammobiliati per uso turistico, locazioni brevi, ecc.).

Art. 11

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia la detenzione od il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 23.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 23.

Art. 12
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 400 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare.
2. Nel caso di aree private, la distanza dal punto di raccolta dei rifiuti si calcola a partire dal loro confine con aree e strade pubbliche.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 400 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile pubblica.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 23 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 13
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Contratto di Servizio, ciò dovrà essere fatto constatare mediante diffida scritta al Gestore del Servizio e gli effetti avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione e/o diffida.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero della tassa.
3. Nei casi di cui ai sopra citati commi 1 e 2, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa applicabile.

Art. 14
AGEVOLAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata agli appositi centri di raccolta situati nel territorio comunale, denominati stazioni ecologiche, hanno diritto ad un'agevolazione calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente, in base agli importi specificati nella seguente tabella:

Tipologia di rifiuto	€/Kg
Vegetali (<i>scarti di giardinaggio</i>)	0,020
Carta	0,020
Inerti e vetro	0,010
Accumulatori al piombo (<i>batterie</i>)	0,025
Farmaci e pile	0,025
Abiti (<i>indumenti usati</i>)	0,025
Imballaggi leggeri	0,100
Ingombranti lignei, metallici e vari	0,050
Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE non pericolosi (<i>elettrodomestici bianchi esclusi freddo e clima, IT e consumer electronics</i>)	0,050
Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE pericolosi (<i>freddo e clima, TV e monitor, sorgenti luminose</i>)	0,070
Altri	0,010

- In ogni caso l'ammontare dell'agevolazione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.
2. Le agevolazioni indicate nel precedente comma saranno calcolate a consuntivo, mediante compensazione con il tributo dovuto negli anni successivi, o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 14-bis

RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Alle utenze domestiche alle quali il Gestore del servizio abbia consegnato la compostiera, e che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione della quota variabile della tassa annuale nella misura di euro 8,00 (otto) per ogni componente il nucleo familiare residente.
2. La riduzione ha effetto a partire dalla data di richiesta, la quale deve essere corredata dalla dichiarazione della società responsabile del servizio di smaltimento che attesti la completa adesione al sistema di compostaggio.
3. La mancanza di adeguati spazi (quali giardini ed orti) per la pratica del compostaggio domestico è presunzione di non applicabilità della riduzione. Nel corso dell'anno possono essere effettuati controlli al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio domestico, condizione essenziale per mantenere il relativo sconto.
4. L'agevolazione indicata nei precedenti commi sarà calcolata a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto negli anni successivi o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 15

ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali e la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
2. L'agevolazione viene concessa dietro presentazione della dichiarazione originaria o di variazione di cui all'art. 23, unitamente a planimetria quotata, con evidenza delle superfici interessate, e dimostrazione del trattamento dei rifiuti speciali a proprie spese. A tal proposito, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà altresì presentare al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

Art. 16

ATTIVITÀ DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER L'AVVIO AL RECUPERO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese all'avvio al recupero di parte dei propri rifiuti urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, subordinata alla presentazione di un'istanza annuale, redatta su modello predisposto dall'Ufficio comunale competente, da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti urbani, unitamente alla documentazione di cui al successivo comma *1bis*.
- 1bis* La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) dati identificativi dell'utenza (indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta);
 - b) dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - c) dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico nell'anno precedente, quali risultanti dall'attestazione rilasciata dal soggetto o dai soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che deve essere allegata all'istanza;
 - d) dati identificativi dell'impianto o degli impianti di recupero cui tali rifiuti sono stati conferiti.
2. Per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale stimata di rifiuti prodotti dall'utenza il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo della categoria corrispondente (Kd), indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
3. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione, proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a recupero; tale coefficiente va applicato al 50% della quota variabile.
4. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo valorizzato di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e la produzione complessiva stimata di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
5. Il quantitativo dei rifiuti avviati a recupero viene valorizzato in funzione della tipologia del rifiuto urbano, in base alla seguente tabella:

Frazione rifiuto	Valorizzazione %
Carta/cartone - vetro -plastica - multimateriale – ferro	50%
Legno - organico - potature	100%

6. Viene altresì riconosciuta una riduzione tariffaria per il recupero di materiali utilizzati per la produzione di biogas, con le medesime modalità e scadenza di presentazione dell'istanza (a pena di decadenza) indicate nei commi precedenti.
7. Al fine di agevolare il conferimento di cibo ancora edibile ad Enti del Terzo Settore (ETS) di cui al D. Lgs. 117/2017, che lo riutilizzano per ragioni caritative - evitando nel contempo la gestione dello stesso come rifiuto, quando in realtà è ancora utilizzabile - si concede ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che cedano gratuitamente tali beni agli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui al D. Lgs. 117/2017, una riduzione tariffaria pari a € 0,10 per ogni chilogrammo di alimento donato.
La pesatura del conferito avverrà attraverso idonea documentazione conforme a quanto previsto dalla L.166/2016, nonché dovranno essere dichiarate le quantità totali annue di alimenti donati, con doppia dichiarazione (donatore/ricevente).
8. In ogni caso, l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa ed è subordinata alla presentazione annuale di apposita istanza, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla donazione, unitamente alla documentazione richiesta.

Art. 16-bis

ESCLUSIONE PER AVVIO AL RECUPERO O PER PRODUZIONE DI GRANDI QUANTITÀ DI RIFIUTI

1. Sono escluse dal versamento della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile) le utenze non domestiche che, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico, all'avvio al recupero di tutti i propri rifiuti urbani, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni.
2. Per consentire la corretta ed efficiente riprogrammazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente comma devono darne comunicazione preventiva all'Ufficio Tassa Rifiuti entro il 30 giugno di ciascun anno, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio stesso, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero, con evidenza dei quantitativi stimati dei rifiuti interessati distinti per codice EER.
3. L'Ufficio Tassa Rifiuti, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, ne dà notizia al Gestore del servizio rifiuti e all'Ufficio Ambiente, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
4. L'esclusione dal versamento della quota variabile verrà annualmente confermata dietro presentazione, a pena di decadenza entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di effettuazione dell'avvio al recupero, dell'attestazione dell'avvenuto recupero dei rifiuti urbani rilasciata dal soggetto che effettua tale attività, dell'indicazione dell'utenza o delle utenze interessate, e della comunicazione di quantitativi e tipologia di rifiuti urbani avviati a recupero. Resta fermo che, qualora le predette utenze non presentino annualmente la documentazione richiesta entro i termini decadenziali, ovvero riprendano ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza quinquennale e, in ogni caso, alla scadenza dell'opzione, la tassa sarà dovuta per intero.
5. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni per verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità di rifiuti urbani prodotti. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta.
6. Resta salva la possibilità per il Gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale; in tal caso, la richiesta va presentata all'Ufficio Tassa Rifiuti, a pena di decadenza entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, utilizzando apposito modello predisposto dall'Ufficio stesso. Sarà cura dell'Ufficio comunicare tale volontà al Gestore del servizio pubblico e all'Ufficio Ambiente, ai fini della ripresa del servizio.
7. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7bis, D. Lgs. 267/2000.
8. Nelle more di diversa disposizione stabilita dal "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio", a tutela dell'efficienza dell'attività svolta dal Gestore del servizio pubblico, nonché a salvaguardia e controllo dei costi del servizio stesso, le utenze non domestiche per le quali concorrono entrambe le seguenti condizioni:
 - a) superficie tassabile superiore a 50.000 mq,
 - b) produzione effettiva, ogni anno, di un quantitativo di rifiuti urbani superiore al prodotto tra la superficie tassabile e il Kd relativo alla categoria tariffaria (Rifiuti urbani prodotti > Superficie utente * Kd della categoria),

possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, per superamento dei limiti quantitativi massimi di rifiuti gestibili dal servizio pubblico stesso, venendo di conseguenza esclusi dal versamento della tassa per l'intero.

9. Al fine di ottenere l'esclusione di cui al precedente comma 4, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, idonea documentazione comprovante la quantità di rifiuti urbani prodotti l'anno precedente e il loro trattamento a proprie spese.
10. Considerate la situazione pandemica da Covid-19 in corso e l'eventualità che altri eventi imprevedibili e di eccezionale gravità, incidenti sulla produzione del rifiuto, possano accadere, i limiti quantitativi di cui sopra potranno, conseguentemente, essere inferiori, purché sia verificato l'effettivo mancato conferimento dei rifiuti urbani al Gestore pubblico.

Art. 17

CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 50% del tributo dovuto.

Art. 18

RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di perseguire obiettivi generali di decoro urbano, di incremento della raccolta differenziata, nonché di equità fiscale, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle attività produttive, commerciali o di servizi che per gli anni precedenti abbiano assolto regolarmente al pagamento integrale della Tassa Rifiuti per tutti i locali ed aree operative possedute o detenute, che dimostrino, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché secondo le disposizioni sul servizio date dal Gestore, di realizzare:
 - a) sistemi rivolti ad ottenere un maggior decoro urbano, quali recinzioni e schermature dei contenitori con l'individuazione, in proprietà privata, di un'area dedicata e adeguatamente perimetrata da strutture permanenti;
 - b) sistemi rivolti ad ottenere una maggiore raccolta differenziata.
2. Per quanto riguarda i sistemi di cui al precedente comma 1 vengono definite alcune soluzioni, ritenute conformi agli obiettivi in relazione alla tipologia di attività, riportate nell'ALLEGATO 2) al presente Regolamento, che potrà essere sostituito da Delibera di Giunta.
3. L'agevolazione, che ha effetto dall'anno successivo rispetto alla data di richiesta, è concessa su motivata istanza del titolare dell'attività, corredata da idonea documentazione fotografica e asseverazione da cui si possa evincere la conformità agli obiettivi generali di cui al comma 1, precisando che:
 - qualora vengano adottati i sistemi descritti all'ALLEGATO 2), la riduzione tariffaria verrà autorizzata direttamente;
 - qualora vengano adottati sistemi differenti rispetto a quelli descritti all'ALLEGATO 2), la riduzione tariffaria verrà autorizzata a seguito di un'istruttoria della documentazione allegata all'istanza, effettuata da apposita Commissione composta da personale della U.O. Qualità Ambientale e dell'U.O. Qualità Urbana, che dovrà verificare l'effettiva rispondenza dei sistemi proposti agli obiettivi generali.

I tecnici del Settore Infrastrutture e Grande Viabilità - U.O. Qualità Ambientale del Comune procederanno con verifiche a campione per attestare la veridicità di quanto dichiarato.

Qualora si verifichi la non corrispondenza tra la richiesta e la realizzazione delle attività di cui al comma 1, nonché in caso di posizione irregolare relativa al corretto assolvimento della Tassa dovuta per le annualità precedenti, non verrà riconosciuta la riduzione tariffaria.

Nel corso dell'anno verranno effettuati controlli da parte degli Agenti Accertatori del gestore, dagli Ispettori ambientali e dalle Guardie Ecologiche Volontarie nominati dal Comune come da Delibera di Consiglio d'Ambito di Atersir n. 51 del 26 luglio 2016, al fine di verificare il corretto conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori. Oggetto del controllo è definire la qualità del rifiuto conferito dalle utenze non domestiche e verificare l'effettivo utilizzo in maniera appropriata dell'attrezzatura distribuita dal gestore. Nel caso la verifica rilevi la presenza all'interno dei contenitori della raccolta differenziata di materiale non conforme (documentata da foto), l'Agente Accertatore o l'Ispettore Ambientale può emettere sanzione ed è tenuto a comunicare agli uffici di competenza l'esito dell'istruttoria, anche ai fini dell'eliminazione della riduzione tariffaria dall'anno dell'accertata infrazione.

4. L'agevolazione tariffaria per le attività che adottino entrambi i sistemi di cui al comma 1 (lett. a e lett. b) viene applicata sull'intera superficie tassabile dell'insediamento e consiste nella riduzione della tariffa del 6% per superficie fino a mq 5.000 e del 15% per l'eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000. Nel caso di stabilimenti balneari raggruppati sotto un'unica gestione, che ai fini del pagamento della tassa sviluppino complessivamente una superficie superiore a 25.000 mq, la predetta riduzione è pari al 15%, qualora tutti i concessionari (o proprietari) realizzino i sistemi di cui ai commi 1 e 2.
5. E' disposta un'ulteriore riduzione tariffaria per le attività produttive, commerciali o di servizi che attraverso idonea documentazione dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi che agevolino lo smaltimento o il recupero da parte del Gestore del servizio pubblico, ossia che, conferendo al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuto,

consentano di realizzare significative entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti sotto forma di materie prime secondarie, previa attivazione di specifici servizi da parte del Gestore concessionario. Anche in questo caso l'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nell'incremento delle riduzioni previste al comma precedente rispettivamente al 10% e al 20%. Il diritto all'agevolazione deve essere adeguatamente documentato e verificato dall'Ufficio comunale in collaborazione con il Gestore del servizio.

6. Per gli operatori facenti parte di un unico grande comparto (ad esempio, Gros Rimini, Fiera, Centro Agro – Alimentare, Ikea, Ipermercati alimentari) e qualora producano un tipo di rifiuto omogeneo fatto confluire in grandi contenitori scarrabili (quali multilift o press container), in considerazione dell'economia di servizio che lo smaltimento di tale tipologia di rifiuto comporta, si riconosce una riduzione della tariffa del 35% per superfici fino a 5.000 mq., del 45% per l'eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000. La riduzione viene riconosciuta su presentazione di un'istanza, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio comunale competente, a quei soggetti che si attengano alle istruzioni impartite dal Gestore del servizio ed a seguito di idonea certificazione rilasciata dallo stesso.
7. Le riduzioni tariffarie disciplinate dal presente articolo sono applicabili unicamente in caso di corretto assolvimento della tassa dovuta per le annualità precedenti.
8. Qualora la riduzione non venga concessa e/o non venga confermata per le motivazioni di cui sopra, ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione per l'annualità successiva l'istanza di riduzione e relativa documentazione dovranno essere ripresentate.

Art.19

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della L.147/2013, la tariffa del tributo che si applica comunque per l'intero anno è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. riduzione del 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - b. riduzione del 25% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali o ad uso non continuativo ma ricorrente (ad es. alcuni periodi dell'anno) della durata massima di 140 giorni; riduzione del 15% per le attività stagionali della durata massima di 240 giorni. Rientrano inoltre in questa fattispecie i contribuenti che occupano o detengono in anni consecutivi i medesimi locali anche se l'occupazione viene temporaneamente sospesa.
 - bbis.* riduzione omnicomprensiva (delle altre riduzioni previste dal presente articolo) del 30% per imprese agrituristiche non rientranti nei casi di esenzione di cui al precedente art. 5, iscritte all'albo regionale ed alla previdenza agricola, requisiti da documentare all'atto della presentazione dell'istanza. La riduzione verrà applicata sulla superficie dell'attività agriturbistica, ad esclusione della superficie destinata esclusivamente ad eventuale utenza domestica, da attestare con planimetria quotata. Per il solo anno 2020, l'istanza di riduzione deve essere presentata entro il 31/05/2020 e l'eventuale riduzione sarà concessa per l'intero anno 2020 con eventuale ricalcolo dell'avviso di pagamento.
 - c. riduzione del 10% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
 - d. riduzione del 25% per aree scoperte operative nella proprietà privata, utilizzate stagionalmente o ad uso non continuativo ma ricorrente (ad es. alcuni periodi dell'anno) da attività economiche svolte in maniera permanente. Le superfici da sottoporre a riduzione sono da attestare con planimetria quotata. Per il solo anno 2020, l'istanza di riduzione deve essere presentata entro il 31/05/2020 e l'eventuale riduzione sarà concessa per l'intero anno 2020 con eventuale ricalcolo dell'avviso di pagamento.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare:
 - a. nel caso di locali ad uso domestico, l'impegno di non cedere l'abitazione in uso a terzi e di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione;
 - b. nel caso di locali diversi dalle abitazioni, il periodo di effettivo svolgimento dell'attività, allegando eventuale copia della licenza o autorizzazione stagionale rilasciata dai competenti organi, o documentazione (utenze, corrispettivi, ecc.) che attesti l'effettivo svolgimento dell'attività, e l'impegno di comunicare l'eventuale cambio di situazione; la documentazione citata va presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata chiesta la riduzione.
 - c. nel caso di aree scoperte operative nella proprietà privata, utilizzate stagionalmente o ad uso non continuativo ma ricorrente (ad es. alcuni periodi dell'anno) da attività economiche svolte in maniera permanente, la modifica della superficie occupata o il venir meno dell'utilizzo limitato nell'anno.
3. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante di cui al successivo art. 21.

Art. 20

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIO ECONOMICO

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda alle famiglie residenti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico la riduzione totale o parziale del pagamento della tassa, facendosi carico del relativo onere. A partire dall'anno d'imposta 2020 tale riduzione sarà solo parziale.

2. I beneficiari dell'intervento sono individuati sulla base di una procedura ad evidenza pubblica curata dal Dipartimento Servizi di comunità che stabilisce previamente i requisiti e le categorie dei soggetti che possono presentare domanda volta ad ottenere la agevolazione. I beneficiari potranno usufruire della riduzione parziale della tassa o (limitatamente all'esercizio 2019) del rimborso totale.
3. Il soggetto interessato deve comunicare agli Uffici competenti comunali l'eventuale venire meno dei requisiti previsti dal bando; ciò comporta la decadenza dell'intervento agevolativo dalla data della comunicazione o dalla data definita nella comunicazione stessa.
4. Le risorse necessarie a finanziare gli interventi indicati nei precedenti commi sono previste tra gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

Art 20-bis

INTERVENTI A FAVORE DI CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE PENALIZZATE DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID-19

1. Al fine di supportare le utenze non domestiche regolarmente iscritte in tassa, in particolare le imprese che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa in attuazione dei provvedimenti governativi adottati per il contenimento della diffusione del coronavirus COVID-19, è concessa, **per la sola annualità di competenza 2020**, una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013. La suddetta riduzione è così articolata:

- a) per le utenze non domestiche permanenti rientranti nelle categorie tariffarie di cui alla tab.1 dell'allegato 2 al presente Regolamento "Categorie tariffarie DPR 158/99 che hanno subito le sospensioni obbligatorie indicate dai DPCM emanati per il COVID-19" verrà concesso uno sconto del 25%, calcolato sulla tassa annuale, comprendente sia la quota fissa che la quota variabile, al netto delle riduzioni già esistenti;
- b) per le utenze non domestiche stagionali ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento, rientranti nelle categorie tariffarie di cui alla tab. 1 dell'allegato 3 del medesimo Regolamento "Categorie tariffarie DPR 158/99 che hanno subito le sospensioni obbligatorie indicate dai DPCM emanati per il COVID-19" verrà concesso uno sconto del 40%, comprensivo delle precedenti riduzioni per stagionalità in essere, calcolato sulla tassa annuale, comprendente sia la quota fissa che la quota variabile, al netto delle riduzioni esistenti;
- c) per le sole utenze sottoelencate, che sono state costrette dalle misure restrittive a restare chiuse per un periodo di tempo più ampio rispetto a quelle di cui alla all'allegato 3 al presente Regolamento, verrà concesso uno sconto del 30%, calcolato sulla tassa annuale, comprendente sia la quota fissa che la quota variabile, al netto delle riduzioni esistenti:
 - 1C. Scuole pubbliche e private, scuole professionali;
 - 2A. Teatri e cinema
 - 4B. Impianti sportivi e palestre
 - 6D. Fiera
 - 6E. Centro congressi
 - 30A. Sale da ballo e discoteche.
- d) alla categoria degli stabilimenti balneari è riconosciuto uno sconto del 10%, calcolato sulla tassa annuale, comprendente sia la quota fissa che la quota variabile, al netto delle riduzioni esistenti.

Tali sconti saranno concessi senza necessità di presentazione d'istanza da parte dell'interessato, ferma restando la potestà di effettuare il recupero di riduzioni riconosciute d'ufficio, ma non spettanti.

2. Per le seguenti categorie di utenze non domestiche:

- 3B. Imprese di autotrasporti, autorimesse, autoservizi, noleggio cicli e motocicli
- 6C. Esercizi di vendita all'ingrosso non altrove classificati
- 11A. Studi e uffici artistici e terziario in genere, ambulatori e laboratori di analisi
- 18A. Attività artigianali tipo botteghe: lavanderie, falegnami, idraulici, fabbri, laboratori d'arte, ecc.
- 19A. Laboratori meccanici
- 21A. Attività artigianali prod.ne beni specifici: lab. fotogr., ottici, odontot. studi grafici, ecc.,

gli sconti di cui alle lett. a) e b) del comma 1 del presente articolo potranno essere concessi solo previa apposita istanza da presentarsi entro il 16/12/2020, a conguaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2020, in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

3. Al fine di supportare le utenze non domestiche regolarmente iscritte in tassa che, successivamente all'emanazione del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, hanno dovuto ridurre nuovamente l'attività lavorativa, in attuazione dei provvedimenti governativi adottati per il contenimento della diffusione del coronavirus COVID-19, è concessa, **per la sola annualità di competenza 2021**, una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013, calcolata sulla tassa annuale, comprendente sia la quota fissa che la quota variabile, al netto delle riduzioni esistenti, così articolata:

- a) riduzione del 10 % a favore degli stabilimenti balneari;
- b) riduzione del 30% per le utenze non domestiche permanenti rientranti nelle categorie tariffarie di cui alla Tabella 2A dell'Allegato 3 al presente Regolamento;
- c) riduzione del 40% per le utenze non domestiche permanenti rientranti nelle categorie tariffarie di cui alla Tabella 2B dell'Allegato 3 al presente Regolamento;

d) riduzione del 40% a favore delle utenze non domestiche stagionali rientranti nelle categorie tariffarie di cui alle precedenti lett. b) e c), già beneficiarie della riduzione di stagionalità ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b);
e) riduzione del 100% per le sole utenze sotto elencate, a cui le misure restrittive hanno imposto una chiusura per un periodo di tempo più ampio rispetto a quelle indicate alle precedenti lettere:

- 2A. Teatri e Cinema
- 4Bb. Impianti sportivi e palestre
- 6Sd. Fiera
- 6Ee. Centro congressi
- 30A. Sale da ballo e Discoteche.

E' riconosciuta la medesima riduzione a favore di quelle utenze non domestiche non registrate con le categorie di cui sopra, ma per le quali si desume lo svolgimento di attività similari sulla base delle risultanze del Codice ATECO.

4. Per le utenze non domestiche rientranti nella categoria 1C. Scuole pubbliche e private, scuole professionali, limitatamente alle Scuole secondarie di secondo grado, la riduzione di cui al comma 3, lett. c) del presente articolo potrà essere concessa unicamente su presentazione di un'istanza, redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio comunale competente, da trasmettere, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2021, e previo positivo riscontro dell'Ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.
5. **Per la sola annualità di competenza 2022**, si riconosce una riduzione del 100% della tassa rifiuti dovuta sulle maggiori superfici di suolo pubblico date in concessione ai gestori dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande nell'ambito del progetto "Rimini Open Space", approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 409 del 22/12/2020 e n. 469 del 28/12/2021 e successivamente prorogato fino al 31.12.2022 con Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 29/03/2022. Per ottenere la predetta riduzione, è necessario presentare all'Ufficio, entro il 31.12.2022, la dichiarazione originaria o di variazione di cui all'art. 23, indicando l'intera superficie dei locali e delle aree interni ed esterni occupati e individuando la porzione di superficie corrispondente alle maggiori aree concesse destinatarie della presente riduzione; nella domanda di riduzione andrà specificato il numero di protocollo del provvedimento di rilascio della concessione.

Art. 21

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio ed aree private ove si svolgono pubblici spettacoli, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata, per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale di riferimento (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione per un periodo superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale (CUP).
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del CUP, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Comune in modo autonomo.
9. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.
10. L'Ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
11. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.

Art. 22

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92. Il tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 23

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. L'imposizione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui al precedente art. 2 e determina l'obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei detentori o possessori ed ha effetto anche per gli altri.
- 2 bis. Nell'ipotesi di detenzione o possesso, a qualsiasi titolo, da parte di due o più soggetti della medesima unità immobiliare non adibita a civile abitazione, la dichiarazione è unica, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni di tutta l'unità immobiliare sulla base di autonomi contratti. Le dichiarazioni devono, in ogni caso, ricomprendere l'intera superficie dell'immobile.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data effettiva dell'inizio della detenzione o del possesso dei locali e/o aree scoperte. La dichiarazione può essere consegnata direttamente allo sportello comunale, a mezzo fax, a mezzo posta elettronica, pec, posta con raccomandata a/r o mediante altra modalità telematica che potrà essere attivata dall'ufficio. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dalla ricevuta prodotta dalla modalità di invio adottata, negli altri casi.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati. In quest'ultimo caso, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a. generalità del detentore/possessore, residenza o denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale, codice ATECO dell'attività;
 - b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; generalità delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - c. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico esterno ed interno, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - d. numero effettivo dei detentori/possessori dei locali;
 - e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi locali;
 - f. data in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata;
 - g. provenienza dell'occupazione o detenzione;
 - h. data in cui viene presentata la dichiarazione e sottoscrizione con firma leggibile del dichiarante o del rappresentante legale o negoziale.
 - i. sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi muniti di apposita delega, entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi di cui al comma precedente, atti a comprovare la stessa, ed in particolare:
 - a. data di cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali e/o delle aree;
 - b. generalità dell'eventuale subentrante, se conosciute;
 - c. data di presentazione della denuncia di cessazione;In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto se è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 7bis L'ufficio può procedere alla cessazione d'ufficio in tutti i casi in cui vi siano elementi oggettivi ed inconfutabili che attestino il mancato possesso o detenzione dell'immobile.
8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre i termini di cui al precedente comma 6, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione stessa, salvo idonea documentazione attestante la data di effettiva cessazione (rogito, risoluzione contratto locazione, ecc.).
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole. In mancanza, l'Ufficio può procedere alla variazione dell'intestatario della tassa, inserendo come obbligato principale la persona o una delle persone conviventi con il soggetto deceduto, ovvero l'erede o uno degli eredi per i quali vi siano elementi sufficienti a far presumere l'effettiva disponibilità dell'immobile, dandone comunicazione all'interessato; in ogni caso, non è preclusa l'attività accertativa dell'Ente.
10. All'atto della presentazione della denuncia allo sportello, sarà rilasciata apposita ricevuta datata.

11. Il Comune potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, Catasto Elettrico) o da ogni altro dato certo in suo possesso provvedendo a comunicare all'interessato l'avvenuta variazione.
12. Il Comune non è tenuto, per i locali ad uso non domestico, a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di Regolamento.
13. I titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante/ambulante denunciano l'inizio dell'attività indicando le giornate di esercizio di attività programmata. Il Comune calcola il tributo con le modalità applicate alla generalità dei contribuenti.
14. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente Regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono, ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
15. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
16. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo riguardanti modalità e tempi di presentazione della dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, potrà essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7bis D. Lgs. 267/2000.

Art. 24

RISCOSSIONE

1. I contribuenti, per il versamento al Comune della tassa rifiuti, sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale, o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze o l'importo dovuto per il pagamento in un'unica rata, l'ubicazione dell'area ecologica più vicina opportunamente evidenziata e la lista delle aree ecologiche presenti sul territorio presso le quali è possibile conferire il rifiuto ottenendo riduzioni tariffarie, il conteggio periodico dell'andamento della raccolta rifiuti. Ai contribuenti che ne faranno richiesta entro il 31/03, l'avviso di pagamento sarà inviato tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail o di posta elettronica certificata che sia attivo e corretto. Se l'indirizzo di posta elettronica viene cambiato, è necessario che il contribuente comunichi il nuovo indirizzo all'Ufficio ai fini dell'aggiornamento della banca dati e del buon esito della trasmissione dell'avviso di pagamento. In ogni caso, l'Ufficio può procedere all'aggiornamento dell'indirizzo di posta elettronica certificata, se dal portale INI-PEC il medesimo contribuente risulta intestatario di un nuovo indirizzo pec, senza necessità di comunicare all'interessato tale variazione.
3. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo del versamento entro le scadenze previste dal presente Regolamento.
4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate quadrimestrali, scadenti il 31 maggio, 30 settembre e 16 dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 31 maggio. Per l'anno 2022 la scadenza della prima rata o della rata unica della TARI viene fissata al 16 luglio. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione preferibilmente in coincidenza con la scadenza dell'ultima rata dell'anno in corso o della 1° rata dell'anno successivo. Nel caso di conguagli dovuti a variazioni in corso d'anno, il termine di pagamento è 30 giorni dall'emissione dell'avviso di pagamento.
5. Il termine di pagamento della prima o unica rata e/o delle altre scadenze può essere prorogato contestualmente alla Delibera di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, o con Delibera di Giunta in caso di motivata necessità e/o d'urgenza;
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

Art. 25

RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. In caso di omesso o parziale versamento rispetto alla scadenza, il soggetto passivo può regolarizzare tardivamente il pagamento dell'imposta dovuta, applicando una sanzione ridotta e gli interessi come previsti dalla procedura del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13, D. Lgs. 472/1997 e ss. mm. ii..
2. Su richiesta del contribuente è concesso il ravvedimento parziale, ossia eseguito in modo frazionato, purché gli interessi e le sanzioni siano commisurati alla frazione del debito d'imposta pagato in ritardo.

3. Il versamento di quanto dovuto a titolo di ravvedimento (tributo, sanzione e interessi) deve essere effettuato con mod. F24, barrando il riquadro riservato al ravvedimento e riportando l'apposito codice tributo, ovvero con le ulteriori modalità previste dal precedente art. 24, comma 1.
4. L'istituto del ravvedimento operoso è ammissibile anche in caso di omessa dichiarazione di cui all'art. 23, sempreché la regolarizzazione della posizione avvenga entro 90 (novanta) giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione stessa. Per le modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi, nonché per la modalità del versamento del dovuto, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi precedenti.
5. L'istituto del ravvedimento operoso è ammissibile purché la relativa violazione non sia stata già accertata.

Art. 26

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data del pagamento o dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta, o alla compensazione con il tributo dovuto al Comune stesso a titolo di TARES – TARI, qualora richiesto dal contribuente. Non è consentita l'autocompensazione.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel vigente Regolamento comunale delle Entrate Tributarie.

Art. 27

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è uguale o inferiore a euro 12,00 (ad esclusione della tariffa giornaliera dove viene stabilito l'importo minimo pari a euro 2,00). Tali importi si intendono riferiti al totale complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate previste.
2. Non sono eseguiti rimborsi qualora l'importo annuale dovuto è inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 28

FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della L.147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 29

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 23 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. invitare il contribuente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte idonee per la determinazione delle superfici occupate, e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
 - b. richiedere notizie, relative ai presupposti applicativi della tassa, non solo agli occupanti o ai detentori dei locali e/o delle aree, ma anche ai proprietari degli stessi;
 - c. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto o scritture private, necessarie per accertare la data di inizio dell'occupazione dei locali e/o aree;
 - d. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, o richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - e. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, previo avviso scritto recapitato al contribuente almeno 7 giorni prima dell'accesso. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni;
 - f. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare nei quali l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento del tributo nei casi di multiproprietà e centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree.

2. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sulle dichiarazioni e sui versamenti eseguiti dai contribuenti, nonché dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento o l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese.
3. Contro l'avviso di accertamento è ammesso ricorso, presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato e con le modalità di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
6. La corresponsione delle spese di giudizio è dovuta al personale incaricato per attività di assistenza, difesa e rappresentanza dell'Ente nelle controversie innanzi alle Commissioni tributarie di primo e secondo grado. Tali spese, previo incasso da parte dell'Ente e determinate ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies del D. Lgs. n. 546/92, sono corrisposte, decurtate del 10%, in favore dei difensori delegati che hanno presenziato all'udienza fissata per la discussione nonché svolto attività prodromica o successiva alla stessa.

Art. 30

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente Regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o pec, un atto di accertamento contenente il sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, è irrogata la sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, come riportato nell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione entro i termini di cui all'art. 23, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 29, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale delle Entrate tributarie, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 31

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449, si applica al tributo comunale sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D. Lgs 218/1997.

Art. 32

DIRITTO DI INTERPELLO

Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune quesiti sull'interpretazione delle norme tributarie, con le modalità ed i termini di cui al vigente Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di interpellato in materia tributaria.

Art. 33

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR 602/73 o ingiunzione fiscale di cui al RD n. 639/1910 per gli avvisi di accertamento emessi fino al 31 dicembre 2019 e mediante avvisi di accertamento esecutivi emessi

dal 1 gennaio 2020, ai sensi dell'art.1, comma 792 e seguenti della L. 160 del 27.12.2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 34

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

ALLEGATO 1 al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti**UTENZE NON DOMESTICHE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

categoria DPR 158/99	sottocategoria	Descrizione
1		
	1a	Circoli ricreativi
	1b	Associazioni, enti di assistenza, beneficenza e Onlus
	1c	Scuole pubbliche e private, scuole professionali
	1d	Autoscuole
	1e	Locali parrocchiali
	1f	Caserme - Conventi
	1g	Enti pubblici
2		
	2a	Teatri e cinema
3		
	3a	Esercizi di vendita beni all'ingrosso ubicati nel comparto Gros Rimini
	3b	Imprese di autotrasporti, autorimesse, autoservizi, noleggio cicli e motocicli
4		
	4a	Distributori di carburante
	4b	Impianti sportivi e palestre
	4c	Campeggi
5		
	5a	Stabilimenti balneari stagionali: superfici fino a 3000 mq.
	5b	Stabilimenti balneari stagionali: superfici eccedenti i 3000 mq.
6		
	6a	Autosaloni
	6b	Esposizioni e vendita di mobili, elettrodomestici e simili
	6c	Esercizi di vendita all'ingrosso non altrove classificati
	6d	Fiera
	6e	Centro congressi
7		
	7a	Alberghi, residenze turistico alberghiere
8		
	8a	Motel,meublè, garni, affittacamere
10		
	10a	Ospedali, cliniche e case di cura
11		
	11a	Studi ed uffici artistici e terziari in genere, ambulatori e laboratori di analisi
12		
	12a	Banche, istituti di credito e studi professionali
13		
	13a	Negozi: librerie, cartolerie, profumerie, gioiellerie, oreficerie; grandi magazzini
	13b	Negozi di abbigliamento
	13c	Negozi di ferramenta
	13d	Negozi di articoli casalinghi e per la persona
	13e	Esercizi commerciali in genere non altrove classificati
	13f	Negozi di pelletterie e calzature
14		
	14a	Farmacie
	14b	Tabacchi
	14c	Rivendite giornali
15		
	15a	Sale giochi
	15b	Negozi di tende, tessuti, tappeti, filatelia, cappelli e ombrelli
	15c	Antiquari
	15d	Videonoleggi
16		
	16a	Mercati: commercio al dettaglio di generi non alimentari
17		
	17a	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetiste
18		
	18a	Attività artigianali tipo botteghe: lavanderie, falegnami, idraulici, fabbri, laboratori d'arte, ecc.
19		
	19a	Laboratori meccanici
	19b	Elettromeccanici
	19c	Elettrauti, carrozzerie, autofficine
20		
	20a	Attività industriali
	20b	Grandi aziende di pubblici servizi: Telecom, Enel, Hera, Gas, Ferrovie, Poste, Tram
	20c	Attività edili, marmisti, lapidei, autodemolitori
21		
	21a	Attività artigianali di produzione beni specifici: laboratori fotografici, ottici, odontotecnici, studi grafici, ecc.
22		
	22a	Ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde
	22b	Pub, paninoteche, osterie, birrerie e vendita piadine
	22c	Rosticcerie, gastronomie
23		

	23a	Mense
24		
	24a	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie
25		
	25a	Supermercati
	25b	Esercizi di vendita alimentari in genere
	25c	Forni con laboratorio e vendita
	25d	Macellerie
27		
	27a	Aziende industriali ed artigianali di lavorazione ortofrutta
	27b	Esercizi di vendita ortofrutta
	27c	Esercizi di vendita fiori
	27d	Esercizi di vendita prodotti ittici
	27e	Pizzerie al taglio
29		
	29a	Mercati: commercio al dettaglio di generi alimentari, fiori e frutta
	29b	Mercati: commercio all'ingrosso di generi alimentari freschi e congelati e di fiori
30		
	30a	Sale da ballo, discoteche
	30b	Parchi gioco e divertimento
	30c	Darsena e aree portuali
	30d	Parcheggi

UTENZE DOMESTICHE

Composizione nucleo familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

ALLEGATO 2 al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti

Modalità operative per l'applicazione dell'art. 18 "RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE".

Vengono di seguito dettagliati i criteri indicati alle lett. a e b di cui al punto 1 dell'art. 18:

1) STABILIMENTI BALNEARI

- a. realizzazione di schermature dell'area, in cui sono posizionati i contenitori dati in dotazione dal Gestore, rivolte a migliorare il decoro urbano. Nell'area in concessione o in proprietà privata, per lo svolgimento dell'attività, va individuato uno spazio, dedicato esclusivamente ai contenitori, perimetrato da una schermatura.

Le schermature dovranno essere realizzate in:

- listelli orizzontali di legno preferibilmente composito, di larghezza minima 10 cm., distanziati tra loro circa 3 cm, con struttura metallica o di legno e di altezza dal suolo tale da coprire i contenitori ma non superiore 1,6 metri. I colori ammessi sono:
 - (toni di) bianco o legno per le doghe e i pali in legno
 - ferro micaceo o (toni di) bianco per le strutture metalliche
 - in struttura metallica con listelli orizzontali faccia vista di colore bianco o legno naturale i listelli dovranno avere una larghezza minima 10 cm. e essere distanziati tra loro circa 3 cm. L'altezza totale delle schermature dovrà essere tale da impedire la vista dei contenitori e non dovrà comunque superare 1,6 metri.
 - Con pali in legno infissi nella sabbia ad opportuna distanza atti a sostenere un telo in PVC di colore bianco/beige/sabbia e di altezza dal suolo tale da coprire i contenitori ma non superiore 1,6 metri.
 - Con piante contenute in fioriere o piantate direttamente nel terreno purché creino una barriera visiva efficace e di gradevole impatto tale da coprire i contenitori.
- b. collocazione sulle aree di svolgimento dell'attività di contenitori destinati alle varie raccolte differenziate a cura del concessionario o del proprietario (esempio: collocazione di cestini, lungo le passerelle, per la raccolta dei rifiuti in tre tipologie quali plastica-lattine, carta-cartone e indifferenziato).

Per gli stabilimenti balneari accorpati in un'unica gestione, il sistema di raccolta prevede la collocazione di una batteria di cassonetti:

- ogni due bagnini contigui;

oppure

- ogni due bagnini contigui e un bar/ristorante.

2) ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI O DI SERVIZI

- a. realizzazione di schermature dell'area, in cui sono posizionati i contenitori dati in dotazione dal gestore, rivolte a migliorare il decoro urbano. Nella proprietà privata va individuata un'area dedicata esclusivamente ai contenitori procedendo con la realizzazione della schermatura.

Le schermature dovranno essere realizzate in:

- listelli orizzontali di legno preferibilmente composito, di larghezza minima 10 cm., distanziati tra loro circa 3 cm, con struttura metallica o di legno e di altezza dal suolo tale da coprire i contenitori ma non superiore 1,6 metri. I colori ammessi sono:
 - (toni di) bianco o legno per le doghe e i pali in legno
 - ferro micaceo o (toni di) bianco per le strutture metalliche
- in struttura metallica con listelli orizzontali faccia vista di colore bianco o legno naturale i listelli dovranno avere una larghezza minima 10 cm. e essere distanziati tra loro circa 3 cm. L'altezza totale delle schermature dovrà essere tale da impedire la vista dei contenitori e non dovrà comunque superare 1,6 metri.

- Con piante contenute in fioriere, o piantate direttamente nel terreno, purché creino una barriera visiva efficace e di gradevole impatto tale da coprire i contenitori.
- b. collocazione sulla proprietà privata e sulle aree di svolgimento dell'attività, di contenitori destinati alle varie raccolte differenziate a cura della proprietà (ad esempio predisponendo nelle aree comuni degli alberghi, contenitori per le diverse matrici di rifiuto quali plastica-lattine, carta-cartone e indifferenziato mentre nelle attività commerciali, cestini per la raccolta dei rifiuti in maniera differenziata quali plastica-lattine, carta-cartone e indifferenziato, etc).

ALLEGATO 3 al Regolamento per la disciplina della Tassa sui RifiutiTab. 1 – Categorie tariffarie DPR 158/99 che hanno subito le sospensioni obbligatorie indicate dai DPCM emanati per il COVID-19 nel **primo lock down**

Cod. Cat DPR 158/99	Descrizione categoria
1A	CIRCOLI RICREATIVI
1B	ASSOCIAZIONI, ENTI DI ASSISTENZA, BENEFICENZA E ONLUS
1D	AUTOSCUOLE
1E	LOCALI PARROCCHIALI
3A	ESERCIZI DI VENDITA BENI ALL'INGROSSO UBICATI NEL COMPARTO GROS RIMINI
4C	CAMPEGGI
6A	AUTOSALONI
6B	ESPOSIZIONI E VENDITA DI MOBILI, ELETTRODOMESTICI E SIMILI
7A	ALBERGHI, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE
8A	MOTEL, MEUBLÈ, GARNI
13A	NEGOZI: LIBRERIE, CARTOLERIE, PROFUMERIE, GIOIELLERIE, OREFICERIE, GRANDI MAGAZZINI
13B	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO
13D	NEGOZI DI ARTICOLI CASALINGHI E PER LA PERSONA
13E	ESERCIZI COMMERCIALI IN GENERE NON ALTROVE CLASSIFICATI
13F	NEGOZI DI PELLETTIERIE E CALZATURE
15A	SALE GIOCHI
15B	NEGOZI DI TENDE, TESSUTI, TAPPETI, FILATELIA, CAPPELLI E OMBRELLI
15C	ANTIQUARI
15D	VIDEONOLEGGI
16A	MERCATI: COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GENERI NON ALIMENTARI
17A	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTE
20A	ATTIVITÀ INDUSTRIALI
20C	ATTIVITÀ EDILI, MARMISTI, LAPIDEI, AUTODEMOLITORI
22A	RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE, TAVOLE CALDE
22B	PUB, PANINOTECHES, OSTERIE, BIRRERIE E VENDITA PIADINE
22C	ROSTICCERIE, GASTRONOMIE
23A	MENSE
24A	BAR, CAFFÈ, GELATERIE, PASTICCERIE

27C	ESERCIZI DI VENDITA FIORI
27E	PIZZERIE AL TAGLIO
29A	MERCATI: COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI, FIORI E FRUTTA
30B	PARCHI GIOCO E DIVERTIMENTO
30C	DARSENA E AREE PORTUALI

Tab. 2A - Categorie tariffarie DPR 158/99 che non hanno subito provvedimenti di restrizione dell'attività, ma hanno avuto minor afflusso di presenze a seguito della cosiddetta “**seconda ondata pandemica**”

Cod. Cat DPR 158/99	Descrizione Categoria	% riduzione 2021
1A	CIRCOLI RICREATIVI	30%
1B	ASSOCIAZIONI, ENTI DI ASSISTENZA, BENEFICENZA E ONLUS	30%
1D	AUTOSCUOLE	30%
3A	ESERCIZI DI VENDITA BENI ALL'INGROSSO UBICATI NEL COMPARTO GROS RIMINI	30%
3B	IMPRESE DI AUTOTRASPORTI, AUTORIMESSE, AUTOSERVIZI, NOLEGGIO CICLI E MOTOCICLI	30%
6A	AUTOSALONI	30%
6B	ESPOSIZIONI E VENDITA DI MOBILI, ELETTRODOMESTICI E SIMILI	30%
6C	ESERCIZI DI VENDITA ALL'INGROSSO NON ALTROVE CLASSIFICATI	30%
11A	STUDI ED UFFICI ARTISTICI E TERZIARI IN GENERE, AMBULATORI E LABORATORI DI ANALISI	30%
13A	NEGOZI: LIBRERIE, CARTOLERIE, PROFUMERIE, GIOIELLERIE, OREFICERIE, GRANDI MAGAZZINI	30%
13B	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO	30%
13C	NEGOZI DI FERRAMENTA	30%
13D	NEGOZI DI ARTICOLI CASALINGHI E PER LA PERSONA	30%
13E	ESERCIZI COMMERCIALI IN GENERE NON ALTROVE CLASSIFICATI	30%
13F	NEGOZI DI PELLETTERIE E CALZATURE	30%
14B	TABACCHI	30%
14C	RIVENDITE GIORNALI	30%
15B	NEGOZI DI TENDE, TESSUTI, TAPPETI, FILATELIA, CAPPELLI E OMBRELLI	30%
15C	ANTIQUARI	30%

15D	VIDEONOLEGGI	30%
17A	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTE	30%
18A	ATTIVITÀ ARTIG. TIPO BOTTEGHE: LAVANDERIE, FALEGNAMI, IDRAULICI, FABBRI, LAB. D'ARTE, ECC.	30%
19A	LABORATORI MECCANICI	30%
20A	ATTIVITÀ INDUSTRIALI	30%
20C	ATTIVITÀ EDILI, MARMISTI, LAPIDEI, AUTODEMOLITORI	30%
21A	ATTIVITÀ ARTIG. PROD.NE BENI SPECIFICI: LAB. FOTOGR., OTTICI, ODONTOT. STUDI GRAFICI, ECC.	30%
27C	ESERCIZI DI VENDITA FIORI	30%
30C	DARSENA E AREE PORTUALI	30%

Tab. 2B - Categorie tariffarie DPR 158/99 che hanno subito gli effetti dei provvedimenti di restrizione emanati dall'autorità in occasione della cosiddetta "seconda ondata"

Cod. Cat DPR 158/99	Descrizione Categoria	%riduzione 2021
1E	LOCALI PARROCCHIALI	40%
4C	CAMPEGGI	40%
7A	ALBERGHI, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE	40%
8A	MOTEL, MEUBLÈ, GARNI	40%
15A	SALE GIOCHI	40%
22A	RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE, TAVOLE CALDE	40%
22B	PUB, PANINOTECHE, OSTERIE, BIRRERIE E VENDITA PIADINE	40%
23A	MENSE	40%
24A	BAR, CAFFÈ, GELATERIE, PASTICCERIE	40%
30B	PARCHI GIOCO E DIVERTIMENTO	40%